

- All' **A.G.R.E.A**
agea@postacert.regione.emilia-romagna.it
- All' **APPAG Trento**
appag@pec.provincia.tn.it
- All' **ARCEA**
protocollo@pec.arcea.it
- All' **ARPEA**
protocollo@cert.arpea.piemonte.it
- All' **A.R.T.E.A**
artea@cert.legalmail.it
- All' **A.V.E.P.A**
protocollo@cert.avepa.it
- All' Organismo Pagatore **AGEA**
protocollo@pec.agea.gov.it
- All' **Organismo pagatore
della Regione Lombardia**
opr@pec.regione.lombardia.it
- All' OP della Provincia Autonoma di
Bolzano - **OPPAB**
organismopagatore.landeszahlstelle@pec.prov.bz.it
- All' Organismo Pagatore **ARGEA
Sardegna**
argea@pec.agenziaargea.it
- All' Organismo Pagatore **della Regione
Friuli Venezia Giulia**
opr@certregione.fvg.it
- Al **C.A.A. Coldiretti S.r.l.**
caa.coldiretti@pec.coldiretti.it
- Al **C.A.A. Confagricoltura S.r.l.**
segreteria.caa@pec.confagricoltura.it
- Al **C.A.A. CIA S.r.l.**
amministrazionecaa-cia@legalmail.it

<S

- Al **CAA Caf Agri**
caacafagri@pec.caacafagri.com
- Al **CAA UNICAA**
caa@pec.unicaa.it
- e, p.c. Al **Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e
delle foreste**
- Dipartimento della politica agricola comune e
dello sviluppo rurale
dipacsr.dipartimento@pec.masaf.gov.it
- Alla **Regione Veneto**
Area Marketing territoriale,
Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport
Coordinamento Commissione
Politiche agricole
area.marketingterritoriale@regione.veneto.it
- Alla **RTI Leonardo S.p.A**
cybersecurity@pec.leonardo.com
- Al **RTI Agriconsulting SPA**
agea-13@pec.leonardo.com
- All' **RTI Lotto 2 - Servizi di sviluppo e gestione
SIAN - Servizi tecnici-agronomici**
protocollo-lotto2@pec.it
- Alla **Direzione per la gestione, lo sviluppo e la
sicurezza dei sistemi informativi**
SEDE

OGGETTO: AGEA n° 21371 del 14 marzo 2024. Nota su fattispecie esemplificative a seguito dell'introduzione del nuovo SIPA a partire 2024.

Con riferimento al capitolo 3.1 della circolare AGEA n° 21371 del 14 marzo 2024, di cui è sotto riportato un estratto, e con riferimento al documento tecnico JRC sulla metodologia LPIS-SIPA *“Getting the most of Land Parcel Identification Systems (LPIS) and GeoSpatial Aid Application*

(GSAA) datasets¹”, vengono descritte di seguito alcune fattispecie esemplificative in merito all’aggiornamento del SIPA e dei relativi sistemi territoriali degli Organismi Pagatori e dei conseguenti effetti sui pagamenti degli interventi a superficie.

[...] Per tutte le domande SIGC presentate nell’anno 2024 per gli aiuti diretti e per gli interventi/misure dello sviluppo rurale, le eventuali differenze di superficie derivanti dall’applicazione del nuovo SIPA determinano esclusivamente la riduzione delle superfici ammissibili al pagamento, senza l’applicazione di sanzioni o esclusioni. In altri termini, qualora la superficie accertata dal nuovo SIPA sia inferiore a quella già oggetto di impegni riferiti al precedente SIPA, a partire dal 2024 il pagamento viene eseguito sulla base della superficie inferiore accertata dal nuovo SIPA senza che l’agricoltore subisca l’applicazione di sanzioni/esclusioni. [...]

Come è noto, il nuovo SIPA è stato ottenuto tramite processi automatizzati di “foto-restituzione”, applicando una scala 1:2000 con benefici in termini di precisione dei poligoni ed oggettività nella determinazione dell’uso del suolo ad essi associato, ed ha trovato concreta attuazione a partire dai procedimenti amministrativi inerenti alla campagna 2024. Soprattutto per tutti gli impegni pluriennali, per i quali non si riuscirà ad ottenere una corrispondenza cartografica nel 2024 con le dichiarazioni degli anni precedenti e nel caso di alcuni usi del suolo come ad esempio i pascoli, la stessa Circolare citata ha già previsto, per la campagna 2024 e precedenti nel caso di impegni pluriennali, una deroga nell’applicazione delle decurtazioni del premio dovuto all’azienda agricola, non potendosi accedere, nella fattispecie, ad una applicazione retroattiva di sanzioni e penali di superficie.

Di seguito vengono riportate alcune fattispecie esemplificative:

Caso 1

Nell’ambito di un eco-schema degli aiuti diretti, con impegni biennali, nella campagna 2023 è stato definito un poligono di 10,00 Ha. Se nella campagna 2024, applicando il nuovo standard tecnico di superficie massima ammissibile nel SIPA, lo stesso poligono risulta essere di 9,20 Ha, si procederà al pagamento dell’eco-schema in questione per la campagna 2024 di un importo corrispondente alla superficie determinata di 9,20 Ha e non si applicheranno sanzioni e penali di superficie per la campagna 2023;

1

https://wikis.ec.europa.eu/download/attachments/86968605/JRC133145_lpisgsa_v05_finalb.pdf?version=1&modifiedOnDate=1691571477191&api=v2

Caso 2

Nello Sviluppo Rurale, analogamente al Caso 1, è stato assunto un impegno pluriennale antecedente alla campagna 2024 su un appezzamento o su particelle catastali su cui ricade l'appezzamento, per una superficie di 10,00 Ha. Nella domanda di pagamento 2024, con riferimento allo stesso impegno, all'appezzamento corrisponde una superficie massima ammissibile pari a 8,90 Ha. Indipendentemente dalle particelle catastali su cui lo stesso ricade come descritto nella Circolare in oggetto, per la campagna 2024 si procederà al pagamento di un importo corrispondente ad una superficie di 8,90 Ha, senza l'applicazione di sanzioni e penalità per le campagne precedenti e l'impegno assunto dall'agricoltore per le campagne successive (dal 2025) deve essere considerato automaticamente aggiornato ad 8,90 Ha.

Caso 3

Un'azienda ha dichiarato un pascolo pro-rata corrispondente al 20%, mentre la nuova parcella definisce il medesimo pascolo ad un livello pro-rata del 50%. La domanda deve essere liquidata adeguando la superficie al livello pro-rata del 50%, ma senza applicare sanzioni e penalità. Se l'azienda ha dichiarato un pascolo con pro-rata cui la nuova parcella di riferimento attribuisce "bosco" e l'appezzamento non ricade in una Pratica Locale Tradizionale (PLT), non sarà possibile liquidare alcun importo, ma non saranno applicate sanzioni e penalità. Ciò vale per tutte le domande di pagamento relative al Sistema Integrato Gestione Controllo. Per quanto concerne, invece, le dichiarazioni sui pascoli dove il nuovo SIPA riscontra il macro-uso "bosco" e l'agricoltore e l'Organismo pagatore ritengono che trattasi di PLT, la procedura da seguire è quella già delineata nella Circolare AGEA n. 97806 del 30 dicembre 2023.

Per le c.d. *eclatanze* (differenza di macro-uso tra la nuova parcella di riferimento ottenuta in esito all'aggiornamento dei voli 2024 e quella precedentemente utilizzata) deve essere eseguita l'analisi di impatto e l'applicazione di correttivi. Nello specifico, devono essere confrontati i poligoni oggetto di variazione dei macro-usi tra le due parcella di riferimento e verificati a ritroso gli effetti economici sui pagamenti delle campagne 2024, 2023 e 2022.

Si delineano due possibili fattispecie:

- **Se il macro-uso della nuova parcella di riferimento 2024 è un uso non agricolo**, si darà corso alla rideterminazione dell'importo spettante per ciascuna campagna, sia per le domande relative agli aiuti diretti che per lo Sviluppo Rurale, e alla attivazione dei procedimenti amministrativi necessari per conseguire il recupero del debito sulle campagne interessate;
- **Se il macro-uso della nuova parcella di riferimento 2024 è un uso agricolo, ma diverso rispetto a quello individuato dalla precedente parcella**, deve essere eseguita una analisi rispetto agli interventi richiesti a premio sia per gli aiuti diretti che per lo sviluppo rurale, ricalcolando l'importo ammesso a premio per ciascuno degli interventi interessati dalla variazione. Esempio: se la domanda riguarda solo il premio di base BISS e la variazione è un macro-uso agricolo, non c'è impatto economico sulla domanda e quindi non determina alcun recupero; se invece il premio richiesto è correlato alla coltivazione ed è cambiato il macro-uso, si genera una riduzione di superficie per l'intero poligono individuato nell'*eclatanza* e conseguentemente si applica la riduzione dell'aiuto da corrispondere e i relativi recuperi. Ne consegue un ricalcolo dell'importo ammesso al premio per ciascuno degli interventi delle domande relative sia agli aiuti diretti che allo Sviluppo Rurale e devono essere attivati i procedimenti amministrativi necessari per comunicare all'agricoltore l'applicazione del recupero del debito sulle campagne interessate.

Considerato, infine, che il calcolo dell'impatto tra una *eclatanza* e le domande di aiuto presentate nelle campagne 2023 e 2022 viene eseguito per gli stessi poligoni tracciati con diversa metodologie (fino al 2023 con scala di risoluzione 1:5.000 e dal 2024 con scala di risoluzione 1:2.000), caratterizzate da livelli di errore che possono raggiungere livelli significativamente diversi, le intersezioni ottenute possono verosimilmente produrre un poligono principale (di dimensione maggiore) e poligoni residuali (di dimensione minore). In questa fattispecie, il calcolo dell'importo e l'eventuale sanzione vengono eseguiti applicando il solo poligono principale.

IL DIRETTORE
(Salvatore Carfi)